



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 23 NOVEMBRE 2017 N.6

Nel Nome della Serenissima Repubblica di San Marino

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

nei Sindacati di legittimità costituzionale nn. 6, 8 e 9 dell'anno 2017 promossi in via diretta ai sensi dell'articolo 12 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55 aventi ad oggetto, rispettivamente, gli artt. 4 e 6 del Decreto Legge 10 luglio 2017, n. 79 “*Misure urgenti a sostegno di operazioni di tutela del risparmio*” per contrasto con l'articolo 3 ultimo comma (rectius: 3 bis) della Dichiarazione dei Diritti e degli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto Legge per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale n.183/2005; gli artt. 4 e 5 del Decreto Legge 21 luglio 2017 n.87, recante “*Misure urgenti a sostegno di operazioni di tutela del risparmio*”, con riferimento all'articolo 3 (rectius: 3 bis), ultimo comma, della Dichiarazione dei Diritti e degli artt. 5 e 6 del medesimo Decreto Legge con riferimento all'art. 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale n.183/2005; l'intero Decreto Legge 7 agosto 2017 n. 93 (ratifica del Decreto Legge n.87/2017, “*Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del risparmio*”), nonché degli artt. 3, 4, 5 e 5 bis del medesimo, per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale n.183/2005 e degli artt. 3, 3 bis e 4 della Dichiarazione dei Diritti.

OMISSIS

OMISSIS

P.Q.M.

il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

previa riunione dei ricorsi in epigrafe

dichiara

1. non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del Decreto-Legge n. 79/2017 e dell'art.5 del Decreto-Legge n.87/2017;
2. non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Decreto-Legge n.93/2017;
3. inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 *bis* del Decreto-Legge n.93/2017;



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

4. infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 del Decreto-Legge n.79/2017, 4 del Decreto-Legge n.87/2017 e 4 e 5 del Decreto-Legge n.93/2017;
5. infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 del Decreto-Legge n.79/2017, 6 del Decreto-Legge n.87/2017;
6. inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del Decreto-Legge n.93/2017.

MANDA

ai sensi dell'art. 14, della L.Q. n. 55/2003 alla Cancelleria per la notifica alle parti interessate e per la trasmissione alla Reggenza.

San Marino 23 novembre 2017/1717 d.F.R.

Il Collegio Garante

F.to) Prof. Avv. Giovanni Guzzetta (*Presidente -Relatore – Redattore*)

F.to) Prof. Giuseppe Ugo Rescigno (*Membro effettivo*)

F.to) Avv. Giovanni Nicolini (*Membro effettivo*)